

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CEPAGATTI E
L'ASSOCIAZIONE “S.O.S. VOLONTARIATO ONLUS”
PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO**

Prot. G. 180
PL. 14

L'anno 2017, addì 04 del mese di Gennaio

fra

il Comune di Cepagatti (PE) che in seguito sarà chiamato “Comune” partita IVA/codice fiscale 00221110687 rappresentato dal Cap. Antonio Di Virgilio comandante della polizia locale, nato a Nocciano (PE) il 17/11/56,

e

S.O.S VOLONTARIATO ONLUS, che in seguito sarà chiamata “Associazione” con sede legale a Villa Oliveti di Rosciano (PE) n°15 codice fiscale 91120070684 rappresentato dal Sig. Tarantelli Palmerino nato a Penne (PE) il 30/03/69

premessò:

- Che l'Associazione opera senza scopo di lucro nel settore TUTELA DELLA NATURA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE proponendo lo svolgimento di attività di controllo ambientale, protezione civile in collaborazione con la Polizia Locale.
- Che tali attività sono ritenute di primaria importanza dal Comune, considerata la loro incidenza su valori costituzionalmente tutelati.
- Che la legge 7 dicembre 2000, n° 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, prevedendo i criteri cui si devono attenere le amministrazioni statali e gli Enti Locali nei rapporti con le associazioni esistenti;

si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Comune, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti funzioni complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza (specificare le attività)

In via principale:

1. attività di tutele della natura e dell'ambiente controllando fiumi e torrenti e/o aree boschive e incolte a fini di prevenzione e salvaguardia del territorio comunale.
2. Collaborazione con la Polizia Locale al controllo degli abbandoni e/o al mancato rispetto del conferimento dei rifiuti urbani, ad esclusione di quelli speciali e pericolosi.

In via secondaria:

1. partecipazione ad attività di protezione civile anche in collaborazione con altre associazioni del territorio comunale, o che già operano con il Comune.
2. Collaborazione con la Polizia Locale in tutte quelle attività non ricomprese nelle attività proprie di Polizia Stradale, ma che necessitano di personale aggiuntivo per emergenze e impieghi vari.
3. Controllo e agevolare la mobilità autonome degli scolari nelle uscite/entrate dalle scuole, fermo restante il ruolo specifico della Polizia Locale,

attiva con l'associazione tutto quanto sopra riportato e che fa parte integrante della presente convenzione.

Art.2

All'inizio delle attività i responsabili della gestione nominati rispettivamente dal Comune nella persona del Cap. Antonio Di Virgilio e dall'Associazione nella persona del sig. TARANTELLI PALMERINO predispongono il programma operativo per la realizzazione delle attività come indicato all'articolo 1.

Per lo svolgimento delle attività l'Associazione mette a disposizione al momento n° 08 volontari, salvo ulteriori incrementi.

Art.3

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. Il comune è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa comunque incidere sulla validità o sul contenuto della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Art. 4

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività specifiche.

Art. 5

Nello svolgimento delle attività saranno impiegate le seguenti attrezzature:

- Automezzo Fiorino
- Motosega, idrovora, n° 2 tende strutture + accessori vari.

Art. 6

Il comune di Cepagatti, secondo la vigente legislazione statale e regionale si impegna a:

1) Rimborsare all'Organizzazione:

- gli oneri sostenuti per la stipula delle polizze di assicurazione, limitatamente al periodo di effettivo impiego, per il personale dell'Organizzazione messo a disposizione per le attività di cui all'art. 1 della presente convenzione nel rispetto della normativa vigente in materia (art. 7 legge 11 agosto 1991 n°266, art. 15 L.R. 20/07/1989 n°58, art. 5 L.R. 13/06/1991 n°25).
- Gli oneri per il pagamento della tassa di proprietà (ex bollo di circolazione) per gli automezzi di proprietà della Organizzazione, messi a disposizione dell'Amministrazione regionale per le attività di cui alla presente convenzione.
- Gli oneri per la stipula dei contratti assicurativi degli automezzi, di proprietà delle Organizzazioni messi a disposizione per le attività di cui alla presente convenzione.
- I costi sostenuti limitatamente al periodo di convenzionamento, tempestivamente segnalati per la riparazione di attrezzature e mezzi di comprovata proprietà dell'Organizzazione in avaria o danneggiati nell'espletamento delle attività oggetto

della presente convenzione sulla base di attestazione di pubblici ufficiali riportata in calce al modulo “dichiarazione danneggiamento/avaria”

- Gli oneri sostenuti per l'uso degli automezzi di trasporto ed operativi; il rimborso di tali oneri comprende ogni spesa diretta o indiretta per carburante, lubrificante, liquidi vari, usure ecc, ed è convenzionalmente calcolato in misura forfettaria con riferimento ai chilometri percorsi, così come risultanti dal “modulo rapporto di attività”, ed al prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi rilevato dal ministero delle attività produttive (prima rilevazione dell'anno successivo alle attività), così come di seguito indicato:

tipo a) Pari a 0,13 del prezzo medio nazionale a Km percorso per mezzi di trasporto (autovetture etc) messi a disposizione dall'Amministrazione;

tipo b) Pari a 0,22 del prezzo medio nazionale a Km percorso per mezzi speciali (fuoristrada dotati di modulo AIB, fuoristrada adibiti al trasporto delle squadre operative, mezzi dedicati alle specifiche attività, etc) messi a disposizione dell'Amministrazione con cilindrata fino a 2500cc e portata complessiva fino a 35 quintali;

tipo c) Pari a 0,37 del prezzo medio nazionale a Km percorso per mezzi speciali con portata superiore a 35 quintali (autobus adibiti a trasporto delle squadre operative o al trasporto di cittadini in emergenza, autocarri, autopompe e autobotti dedicati alle specifiche attività, etc) messi a disposizione dall'Amministrazione;

per i mezzi di trasporto (autovetture, fuoristrada, etc) non di proprietà dell'organizzazione ma utilizzati nelle attività e riportati nei rapporti di attività il rimborso è pari a 0,2 del prezzo medio nazionale a Km percorso.

Per i mezzi di proprietà del comune eventualmente in uso alle Organizzazioni, valgono le condizioni specifiche dell'atto di comodato sottoscritto.

- I pedaggi autostradali anticipati dall'Organizzazione esclusivamente per le attività oggetto della presente convenzione;
- Gli oneri (carburante, lubrificante, liquidi vari, usure, etc) per l'impiego di attrezzature di proprietà dell'Organizzazione (moduli AIB, gruppi elettrogeni, motopompe, idrovore, motoseghe e attrezzature varie) convenzionalmente calcolati nella misura di 1.00 lt di carburante per ogni ora di funzionamento con applicazione del predetto prezzo medio nazionale; per i natanti il rimborso è calcolato nella misura del consumo orario di carburante secondo la scheda tecnica e la casa costruttrice.
- Costi per il vitto, solo per l'attività di spegnimento incendi boschivi e per l'attività in emergenza in misura forfettaria di 8.00 € a giornata per turno superiore a 6 ore per il numero di componenti la squadra messa a disposizione.
- Oneri di usura e reintegro di attrezzature e materiali minuti definiti forfettariamente nella misura unica ed annuale di 120.00 €.

2) Erogare contributo all'Organizzazione:

- a norma della L.R. 12 agosto 1993, n° 37, art. 5, concernente il funzionamento delle Organizzazioni di volontariato finalizzato al potenziamento dei mezzi, delle attrezzature ed equipaggiamenti necessari per lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui alla presente convenzione, con priorità per i dispositivi di protezione individuale e di segnaletica. Il contributo viene determinato con riferimento all'impegno effettivo dell'Organizzazione solo per le sottoelencate attività e nella misura di seguito riportata:

> per le attività di sorveglianza sul territorio

> per attività logistiche

> per attività di sorveglianza e avvistamento per la prevenzione di incendi boschivi di 7.00 € a giornata per turno superiore a 4 ore e non superiore a 6 ore nonché di 14.00 € a giornata per turno superiore a 6 ore, per il numero dei componenti della squadra messa a disposizione

> per attività di emergenza

> per le attività di spegnimento di incendi boschivi di 8.00 € a giornata per turno non superiore a 6 ore e 16.00 € per turno superiore a 6 ore, per il numero dei componenti della squadra messa a disposizione; “fermo restando il predetto contributo calcolato nella misura sopra indicata, lo stesso è maggiorato del 10% qualora il legale rappresentante dell'Organizzazione comprovi l'acquisto o manutenzione di dispositivi di protezione individuali e di segnaletica di sicurezza, conformi alle norme in materia di prevenzione degli infortuni, per importi non inferiori al 12% del contributo spettante”.

Art. 7

L'Organizzazione si impegna a trasmettere la documentazione necessaria alla quantificazione dei rimborsi al punto 1) dell'art. 6 e dei contributi al punto 2) dell'art. 6.

L'erogazione dei rimborsi verrà effettuata successivamente alla presentazione della relativa documentazione (Rapporti di attività, fatture in originale quietanziate per le riparazioni dei mezzi e per acquisti di materiali ed attrezzature, quietanze di pagamento assicurazioni, copia della ricevuta di versamento della tassa di proprietà, qualora dovuta, scontrini di ricevuta di pedaggi autostradali, etc) ad eccezione del contributo forfettario per usure e reintegri, da presentarsi entro il 31 maggio e il 30 settembre di ogni anno.

L'erogazione dei contributi verrà effettuata successivamente alla presentazione delle fatture, in originale o copia conforme all'originale, attestanti acquisti per il potenziamento dei mezzi, delle attrezzature ed equipaggiamenti necessari allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

Il Servizio Emergenze Interventi e Volontariato, verificata la congruità della spesa ed il rispetto dei patti e condizioni di cui alla presente convenzione, provvedere agli adempimenti connessi al pagamento degli importo dei contributi annuali determinati con i criteri di cui all'art. 2 al punto 2. Qualora le spese sostenute dell'Organizzazione per il potenziamento dei mezzi delle attrezzature e per equipaggiamenti risultino superiore all'importo del contributo annuale, la differenza potrà essere considerata ai fini dei contributi concedibili per gli anni successivi.

I rapporti di attività non saranno ritenuti validi ai fini dei rimborsi e contributi se non conterranno l'indicazione del preposto responsabile, volta per volta designato per le attività svolte.

Art. 8

Nota: indicare eventuali prestazioni, agevolazioni, etc., che l'Ente pubblico intende garantire all'organizzazione in quanto convenzionata, ma che non costituiscono un corrispettivo a fronte delle prestazioni fornite dall'organizzazione stessa in attuazione della convenzione. Se non ricorre tale situazione eliminare tale articolo e modificare la numerazione degli articoli successivi.

Art.9

Il Comune si impegna a fornire i necessari supporti tecnici per divulgare congiuntamente adeguate informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'articolo 1.

Art. 10

Entro il termine di validità della convenzione, i responsabili della gestione del progetto presentano al comune una relazione sull'attività svolta, indicando gli obiettivi raggiunti.

Art. 11

La presente convenzione ha validità dal 04 Gennaio 2017.al 31.Dicembre 2017 e si intende tacitamente rinnovate se non sopraggiunge le risoluzioni da uno dei soggetti interessati.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento , previa diffida per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino a ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino l'attività oggetto della presente convenzione.

Cepagatti li 04.01.2017

Per l'Associazione S.O.S. Volontariato
F.to Palmerino Tarantelli

Per il Comune
Il Comandante P.L.
F.to Di Virgilio Antonio